

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 1072**

“Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina”

ottobre 2008  
n. 49



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali sulla giustizia e sulla  
cultura



# Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini \_3789

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò \_3435

S. Biancolatte \_3659

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello \_2180

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_\_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Domenico Argondizzo \_2904

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Chiara Micelli \_3521

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 1072**

“Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina”

ottobre 2008

n. 49

a cura di: S. Biancolatte e S. Marci



# INDICE

PREMESSA .....	7
SCHEDE DI LETTURA .....	9
<b>Articolo 1</b> <i>(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109)</i> Scheda di lettura.....	11
<b>Articolo 2</b> <i>(Impiego del personale delle Forze armate)</i> Scheda di lettura.....	17
<b>Articolo 3</b> <i>(Misure per fronteggiare l'immigrazione clandestina)</i> Scheda di lettura.....	21
<b>Articolo 4</b> <i>(Entrata in vigore)</i> Scheda di lettura.....	25
TESTO A FRONTE.....	27
<b>Articolo 1</b> <i>(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.109)</i> Comma 1, lett. a), b) .....	29
<b>Articolo 2</b> <i>(Impiego del personale delle Forze armate&gt;)</i> Comma 1 .....	31



## Premessa

L'A.S. 1072, recante "*Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina*", è stato presentato al Senato della Repubblica il 2 ottobre 2008 e assegnato alle commissioni riunite 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali) e 2<sup>a</sup> (Giustizia) in sede referente il 3 ottobre 2008, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (presupposti di costituzionalità), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 12<sup>a</sup> (Sanità), 14<sup>a</sup> (Unione europea).





## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1

*(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «ha effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.», sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto a decorrere dal 31 dicembre 2008.»;

b) al comma 5:

1) le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2008.»;

2) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Fino al 31 dicembre 2008 i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati.».

L'**articolo 1** del decreto-legge in esame è composto da un unico comma, a sua volta suddiviso in due lettere che modificano l'art. 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109<sup>1</sup>, in materia di conservazione, da parte degli operatori di telefonia e di comunicazione elettronica, dei dati relativi alle chiamate senza risposta e di dati del traffico telematico (per il raffronto fra il testo originario del decreto legislativo n. 109 e il testo modificato, si veda a pag. 29).

Il suddetto decreto legislativo 109/2008 ha dato attuazione alla direttiva 2006/24/CE, la quale, a sua volta, era finalizzata ad armonizzare le disposizioni nazionali degli Stati membri con riferimento all'obbligo, da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di reti pubbliche di comunicazione, di conservare alcuni dati da questi generati o trattati, al fine di renderli disponibili in caso di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi, quali definiti dalle norme nazionali di ciascuno Stato.

In particolare, in deroga alle disposizioni della direttiva 2002/58/CE, relative alla riservatezza dei dati, la direttiva 2006/24/CE reca l'obbligo di conservare alcuni dati, di cui specifica espressamente la tipologia. Tali dati sono quelli che consentono di determinare:

- la fonte e la destinazione di una comunicazione (sia per la telefonia fissa o mobile che per la telefonia via Internet e la posta elettronica);
- la data e la durata della comunicazione;
- il tipo di comunicazione (servizio telefonico o servizio Internet utilizzato);
- il tipo di attrezzatura utilizzata;

---

<sup>1</sup> "Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE".

- l'ubicazione delle apparecchiature (in caso di apparecchiature di comunicazione mobile).

Sono inclusi inoltre i dati generati da tentativi di chiamata non riusciti, ossia chiamate collegate con successo ma che non hanno ricevuto risposta.

Non potranno invece essere conservati i dati relativi ai contenuti delle comunicazioni stesse.

Gli Stati membri dovranno inoltre garantire che l'accesso a tali dati sia consentito alle sole autorità nazionali competenti in casi specifici e in conformità con le rispettive norme nazionali.

La direttiva stabilisce inoltre che i suddetti dati debbano essere conservati per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ai 2 anni dalla data di comunicazione.

Tali limiti temporali per la conservazione dei dati erano più stringenti rispetto alla normativa italiana allora in vigore. Ed infatti ai sensi dell'art. 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della *privacy*, di seguito, anche il "Codice"):

- per le generiche finalità di accertamento e repressione dei reati, i dati relativi al traffico telefonico dovevano essere conservati dal fornitore per 2 anni e i dati telematici per 6 mesi (comma 1);

- tuttavia, ai fini della repressione penale di delitti in danno di sistemi informatici o telematici o di delitti particolarmente gravi (per i quali il codice di procedura penale consente una particolare durata delle indagini preliminari – *ex art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.*), i termini di 2 anni e di 6 mesi erano raddoppiati (comma 2). Pertanto, ai sensi del suddetto comma 4, i dati relativi al traffico telefonico potevano e dovevano essere conservati per 4 anni<sup>2</sup>.

Al fine di dare attuazione alla suddetta direttiva 2006/24/CE, l'art. 2 del decreto legislativo 109/2008 ha previsto un periodo unico di conservazione pari a:

- 24 mesi per i dati di traffico telefonico;
- 12 mesi per i dati di traffico telematico;
- 30 giorni per i dati relativi alle chiamate senza risposta, senza distinzioni in base al tipo di reato.

Per quanto riguarda in particolare i **dati relativi alle chiamate senza risposta**, il nuovo termine di conservazione di trenta giorni è previsto dal nuovo comma 1-

---

<sup>2</sup> Si ricorda inoltre che l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (c.d. decreto Pisanu), in materia di contrasto al terrorismo internazionale – come modificato dalla legge di conversione – aveva stabilito che la disciplina legislativa e regolamentare che prevede la cancellazione dei dati di traffico telefonico e telematico, anche se non soggetti a fatturazione (schede prepagate), dovesse restare sospesa fino al 31 dicembre 2007. L'art. 34 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (c.d. decreto milleproroghe), modificando l'art. 6, comma 1, del suddetto decreto-legge 144/2005, aveva poi ulteriormente prorogato di un anno (dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008) – a meno che non fosse intervenuta prima l'attuazione della direttiva 2006/24/CE – la sospensione dell'applicazione di tutte le disposizioni, di carattere primario, secondario o amministrativo, che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati di traffico telefonico o telematico.

*bis*, dell'art. 132 del Codice della *privacy*, come inserito dal suddetto art. 2 del decreto legislativo 109/2008.

Tuttavia, l'art. 6 del medesimo decreto legislativo 109/2008, recante la disciplina transitoria, prevedeva, per quanto riguarda l'obbligo di conservazione di tali dati, che la disciplina di cui all'art. 132, comma 1-*bis*, del Codice avesse effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso (avvenuta il 3 luglio 2008, dunque a partire dal 3 ottobre 2008).

L'art. 1, comma 1, **lettera a)**, del decreto-legge in esame ha modificato la suddetta disposizione transitoria, posticipando la sua efficacia al 31 dicembre 2008.

Secondo la relazione illustrativa, il differimento al 31 dicembre 2008 delle disposizioni relative all'obbligo per i fornitori di conservare i dati delle chiamate senza risposta è da porre in relazione con l'impossibilità di carattere tecnico, per gli operatori, di effettuare l'adeguamento tecnologico necessario.

L'importanza della conservazione dei dati relativi alle chiamate senza risposta era evidenziata nelle relazione illustrativa dell'A.G. 227 della scorsa legislatura (poi decreto legislativo 109/2008): "*Per quanto riguarda il delicato tema delle chiamate senza risposta - i cui dati, come è emerso nel corso delle audizioni con gli operatori telefonici, sono trattati dalla maggior parte di questi ultimi solo in modo temporaneo, senza che ne venga effettuata alcuna archiviazione - viene disposto ... un termine breve di conservazione (trenta giorni); al riguardo si tenga presente che, come rappresentato dai rappresentanti delle forze dell'ordine che hanno partecipato ai lavori istruttori, attraverso queste chiamate (senza risposta), ad esempio l'invio del c.d. squillo telefonico ad altro apparecchio fisso o mobile, è possibile comunicare in codice e, soprattutto, provocare l'accensione di apparecchi elettrici o elettronici e, dunque, anche innescare esplosioni a distanza*".

La **lettera b)** dell'articolo in esame apporta invece due modifiche al comma 5 dell'art. 6 del decreto legislativo 109/2008, che prevedeva originariamente l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che offrono servizi di accesso a internet (*Internet Access Provider*) di assicurare la disponibilità e l'effettiva univocità degli **indirizzi di protocollo internet** entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 109/2008 (e dunque entro il 1 ottobre 2008).

Si ricorda infatti che l'art. 3 del decreto legislativo 109/2008 individua le categorie di dati che gli operatori di telefonia e di comunicazione elettronica devono conservare. In particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a), indica, tra i dati necessari per rintracciare e identificare la fonte di una comunicazione telematica, il nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente registrato a cui al momento della comunicazione sono stati univocamente assegnati l'indirizzo di protocollo internet (IP), un identificativo di utente o un numero telefonico.

In primo luogo (**numero 1**), analogamente a quanto si è già visto alla lettera a), la lettera b) dell'articolo in esame ha posticipato l'operatività dell'obbligo di assicurare la disponibilità e l'effettiva univocità degli indirizzi di protocollo internet al 31 dicembre 2008.

La relazione illustrativa pone in evidenza che l'impossibilità tecnica di assegnare a ogni utente un indirizzo IP univoco (segnalata dagli stessi fornitori del servizio), combinata con il divieto di conservare dati diversi da quelli elencati dall'art. 3 del decreto legislativo 109/2008, condurrebbe alla perdita definitiva di dati di traffico telematico che potrebbero risultare determinanti per proseguire le indagini, anche per gravi reati.

Per tale motivo, le premesse del decreto-legge in esame indicano, tra i presupposti di straordinaria necessità e urgenza, la necessità di evitare pregiudizi all'attività di accertamento e repressione dei reati, che potrebbero derivare dalla perdita definitiva di dati di traffico telematico, anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 109/2008.

La relazione segnala inoltre che, peraltro, nonostante l'impossibilità tecnica di adeguarsi alla nuova normativa, rimarrebbero applicabili le sanzioni amministrative di cui all'art. 5 del decreto legislativo 109/2008.

Si ricorda, infatti, che l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 109/2008 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa o l'incompleta conservazione dei dati ai sensi dell'art. 132, commi 1 e 1-*bis*, del Codice, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 che può essere aumentata fino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione.

Nel caso di assegnazione di indirizzo IP che non consente l'identificazione univoca dell'utente o abbonato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro, che può essere aumentata fino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione. Le violazioni sono contestate e le sanzioni sono applicate dal Ministero dello sviluppo economico.

Conseguentemente il **numero 2** della lettera in esame ha stabilito che fino al 31 dicembre 2008 i predetti fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che offrono servizi di accesso a internet sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 144/2005<sup>3</sup> in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati.

Si ricorda che l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 144/2005, prevede che, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 109/2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, fosse sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento

---

<sup>3</sup> *"Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Vedi anche nota precedente.

o dell'autorità amministrativa che prescrivevano o consentivano la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi, nonché, qualora disponibili, dei servizi, dovevano essere conservati fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni allora vigenti che prevedevano un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'art. 132 del Codice della *privacy* potevano essere utilizzati esclusivamente per le finalità del decreto-legge stesso, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili.





## Articolo 2

### *(Impiego del personale delle Forze armate)*

1. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Ai fini e con le medesime modalità di cui al comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di

emergenza criminale, un più efficace controllo del territorio è autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente di 500 militari delle Forze armate.»;

b) al comma 2, dopo la parola: «comma 1» sono inserite le seguenti: «e 1-*bis*»;

c) al comma 4, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2».

L'**articolo 2** apporta alcune novelle all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92<sup>4</sup>, mediante le quali è posta la base giuridica per l'impiego di un ulteriore contingente di personale delle Forze armate, nelle aree caratterizzate dalla presenza di fenomeni di emergenza criminale, al fine di un più efficace controllo del territorio. In particolare, è autorizzato a tali fini, sino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente di 500 militari delle Forze armate (v. *infra* il testo a fronte: nuovo comma 1-*bis* e modifiche consequenziali ai commi 2 e 4).

La relazione illustrativa del ddl di conversione precisa che si tratta di un contingente che si aggiunge a quello di 3.000 unità, già impiegate ai sensi del comma 1 dell'articolo 7-*bis*.

La norma in esame va inquadrata nel contesto della disciplina relativa al concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, posta dal testo originario del citato articolo 7-*bis* e appresso illustrata.

In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare personale militare delle forze armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere (comma 1).

A tal fine il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, adotta uno specifico piano per l'utilizzo di tale personale da parte dei prefetti delle province in cui si sono verificate le specifiche ed eccezionali esigenze sopra citate. Il personale militare

---

<sup>4</sup> *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

è posto a disposizione dei prefetti ai sensi dell'art. 13<sup>5</sup> della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”, per servizi di vigilanza a luoghi e obiettivi sensibili; nonché in attività di perlustrazione e pattuglia, da svolgersi “in concorso e congiuntamente” alle Forze di polizia.

Il citato piano, riguardante un contingente massimo di 3.000 unità ed avente una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta, è adottato sentito il Comitato nazionale per l'ordine e per la sicurezza pubblica<sup>6</sup>, cui è chiamato a partecipare il Capo di Stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Ministro dell'interno deve riferire alle Camere in merito al citato piano d'impiego (comma 2).

Quanto alle funzioni attribuite, i militari impiegati nelle operazioni di controllo del operano come agenti di pubblica sicurezza (comma 3).

Nello specifico, possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi o delle infrastrutture vigilati, ovvero nel caso in cui sia necessario accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, da parte di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili.

Sono espressamente escluse tutte le funzioni di polizia giudiziaria.

Laddove, infatti si rendano necessari atti di polizia giudiziaria, i militari delle Forze armate impegnati nelle operazioni di vigilanza e controllo sono tenuti ad accompagnare le persone sottoposte ad identificazione presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri.

La disposizione in esame specifica che le modalità di impiego dell'ulteriore contingente sono le stesse previste dal comma 1 dell'articolo novellato. Occorre

---

<sup>5</sup> L'art. 13 della legge n. 121/1981 stabilisce che il prefetto è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza e ne definisce i compiti stabilendo, tra l'altro, che questi “dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività”.

<sup>6</sup> Il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, disciplinato dagli artt. 18 e 19 della legge 121/1981, è un organo ausiliario di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza, dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria e dal dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato. Il Ministro dell'interno può richiamare a partecipare alle riunioni del Comitato: dirigenti generali del Ministero dell'interno, l'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché altri rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato e delle Forze armate, e può invitare alle stesse riunioni componenti dell'Ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore competente. Il Comitato ha il compito di esaminare le questioni di carattere generale relative alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e all'ordinamento ed organizzazione delle Forze di polizia ad esso sottoposte dal Ministro dell'interno, e deve esprimersi su determinati atti previsti dalla legge.

pertanto uno specifico piano adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa<sup>7</sup>; quindi, il personale contemplato dal piano potrà essere posto a disposizione dei prefetti delle province interessate<sup>8</sup> e impiegato: (1) in servizi di vigilanza a luoghi e obiettivi sensibili; (2) in attività di perlustrazione e pattuglia, da svolgersi "in concorso e congiuntamente" alle Forze di polizia.

Anche in merito a tale nuovo piano di impiego, il Ministro dell'interno è chiamato a riferire alle competenti Commissioni parlamentari.

Come detto, il presupposto per l'utilizzazione dell'ulteriore contingente in discorso, in base al nuovo comma 1-*bis*, è l'esistenza di "fenomeni di emergenza criminale".

Quanto infine ai profili finanziari, il comma 4 dell'articolo 7-*bis*, che prevede la quantificazione degli oneri e dispone la copertura finanziaria per l'intervento originariamente autorizzato, è oggetto di una novella che precisa come, anche per la nuova autorizzazione, debba farsi riferimento alle risorse *illo tempore* stanziare.

In particolare, il comma 4 quantifica in 31,2 milioni di euro l'onere complessivo derivante dall'attuazione del decreto di cui al comma 2 – *ora anche 1-bis* - e comprensivo delle spese per il trasferimento, l'impiego del personale, dei mezzi e l'indennità da riconoscere ai militari impiegati nelle sopra richiamate funzioni.

A tali oneri si prevede di dare copertura mediante ricorso allo stanziamento previsto per il fondo speciale di parte corrente iscritto (ai fini del bilancio triennale 2008-2010) nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, utilizzando a tal fine specifici accantonamenti.

In sede di relazione tecnica, il Governo afferma che l'articolo in esame non reca oneri nuovi o maggiori a carico del bilancio dello Stato, "*poiché – come illustrato nell'unito prospetto di quantificazione degli effetti finanziari – alle spese si provvederà attraverso i risparmi derivanti dall'impiego dei 3.000 militari di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per un periodo inferiore a quello di sei mesi, cui si riferisce la copertura a suo tempo apprestata da detto decreto-legge, in quanto tale contingente è stato dispiegato a partire dal mese di agosto*".

\*\*\*

---

<sup>7</sup> Prima di adottare il relativo decreto, come detto (v. sopra nel testo), va sentito anche il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, integrato dal Capo di stato maggiore della difesa, e deve essere informato il Presidente del Consiglio dei Ministri.

<sup>8</sup> Dovrà trattarsi di province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate (v. comma 1 dell'articolo 7-*bis*).

Può essere utile richiamare, conclusivamente, alcuni precedenti di utilizzazione di personale delle Forze armate per compiti di controllo del territorio.

La possibilità di fare ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio, con particolare riferimento alle aree di interesse strategico nazionale destinate alla raccolta e al trasporto dei rifiuti nella Regione Campania, è stata da ultimo prevista dall'art. 2 del decreto-legge 90/2008<sup>9</sup> (c.d. decreto rifiuti).

In precedenza, gli artt. 18 e 19 della legge 26 marzo 2001, n. 128, “Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini”, avevano attribuito alle Forze armate impegnate nel controllo degli obiettivi fissi alcune funzioni proprie delle autorità di pubblica sicurezza, in casi eccezionali di necessità ed urgenza. Le funzioni attribuite sono analoghe a quelle già riconosciute alle Forze armate, nell’ambito dell’operazione “Vespri siciliani”, dal decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, e successivamente estese alla Calabria, al comune di Napoli ed al Friuli Venezia-Giulia, e reiterate nel tempo da una serie di decreti legge.

---

<sup>9</sup> Convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2008, n. 123.

**Articolo 3***(Misure per fronteggiare l'immigrazione clandestina)*

1. Per fronteggiare l'intensificarsi del fenomeno di immigrazione clandestina anche al fine di garantire la più rapida attuazione della normativa europea in materia attraverso l'ampliamento ed il miglioramento della disponibilità ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009, di euro 40.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere

dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

	2008	2009	2010
Ministero della giustizia	–	7.193.000	11.212.000
Ministero dell'interno	3.000.000	30.307.000	19.785.000
Ministero della salute	–	–	9.473.000
Totale...	3.000.000	37.500.000	40.470.000

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 3**, secondo la relazione illustrativa del ddl di conversione, prevede misure dirette a "fronteggiare lo straordinario intensificarsi dei flussi di immigrazione clandestina, di cui la manifestazione più evidente è rappresentata dagli sbarchi lungo le coste nazionali, che rendono urgente adeguare le strutture di trattenimento degli stranieri da espellere alle dimensioni e all'entità del fenomeno in atto". In particolare, le risorse stanziare dall'articolo in esame rappresentano la premessa di "un piano straordinario di ampliamento della

ricettività dei centri di identificazione ed espulsione per garantire la migliore funzionalità delle procedure di espulsione attraverso la costruzione di nuove strutture di trattenimento”.

Le finalità espresse in sede di relazione sono esplicitate anche nel testo dell'articolo in esame (v. *incipit* del **comma 1**), il quale stanziava 3.000.000 di euro per l'anno 2008, 37.500.000 euro per l'anno 2009, 40.470.000 euro per l'anno 2010 e 20.075.000 euro a decorrere dall'anno 2011. Una parte delle somme stanziate - 3.000.000 di euro per l'anno 2008 ed 37.500.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 - è destinata alla costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione.

Il **comma 2** provvede alla copertura degli oneri finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

	2008	2009	2010
Ministero della giustizia	–	7.193.000	11.212.000
Ministero dell'interno	3.000.000	30.307.000	19.785.000
Ministero della salute	–	–	9.473.000
Totale...	3.000.000	37.500.000	40.470.000

Il **comma 3** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si ricorda che la denominazione 'centri di identificazione ed espulsione', cui il testo in esame fa riferimento, è stata introdotta dall'articolo 9 del d.l. 92/2008<sup>10</sup>, che ha così sostituito la precedente denominazione 'centri di permanenza temporanea'.

I CIE sono luoghi di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione (i motivi di possibile trattenimento sono i seguenti: perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero a giudizio di convalida, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo).

<sup>10</sup> *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 24 luglio 2008, n. 125.

In tali strutture, in base alla normativa vigente, lo straniero deve essere trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità (art. 14, co. 2, d. lgs. 286/1998).

Va peraltro ricordato che, in base alla disciplina posta dall'articolo 20 del d. lgs. 30/2007<sup>11</sup> (comma 11), come modificato nel corso della passata legislatura dal d. lgs. 32/2008, il trattenimento negli *ex* CPT può riguardare anche i cittadini comunitari colpiti da un provvedimento di allontanamento, nelle more della procedura di convalida.

Attualmente i CIE operativi sono 10, per un totale di 1.160 posti disponibili. Con l'intervento in esame il Governo stima di incrementare di 1.000 unità il numero di posti, mediante la realizzazione di nuove strutture (v. relazione tecnica al ddl in esame).

*Dal punto di vista della redazione tecnica del testo, la tabella inserita nel comma 2 va ricollocata in allegato al testo del decreto-legge, dopo l'ultimo articolo (cfr. la circolare "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi", par. 13), anche per agevolare il trattamento informatico del testo.*

---

<sup>11</sup> Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.





**Articolo 4**  
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L'**articolo 4** disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Poiché il decreto-legge è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 2008, esso è entrato in vigore in tale giorno.



**TESTO A FRONTE**



## Articolo 1

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.109)

### Comma 1, lett. a), b)

Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109	
<i>Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE</i>	
Articolo 6	
<i>Disposizioni transitorie e finali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	1. <i>Identico.</i>
2. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	2. <i>Identico.</i>
3. La disposizione dell'articolo 132, comma 1-bis, del Codice, introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), ha effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	3. La disposizione dell'articolo 132, comma 1-bis, del Codice, introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), ha effetto <b>a decorrere dal 31 dicembre 2008.</b>
4. L'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è abrogato.	4. <i>Identico</i>
5. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che offrono servizi di accesso a internet (Internet Acces Provider) assicurano la disponibilità e l'effettiva univocità degli indirizzi di protocollo internet entro novanta giorni dalla data di entrata in	5. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che offrono servizi di accesso a internet (Internet Acces Provider) assicurano la disponibilità e l'effettiva univocità degli indirizzi di protocollo internet <b>a decorrere dal 31 dicembre 2008.</b>

**Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109**

*Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE*

Articolo 6

*Disposizioni transitorie e finali*

Testo vigente	Testo modificato
<p>vigore del presente decreto.</p>	<p><b>Fino al 31 dicembre 2008 i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 144 del 2005, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati.</b></p>
<p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	<p><i>Identico</i></p>

**Articolo 2**  
(*Impiego del personale delle Forze armate*>)

**Comma 1, lett. a), b), c)**

<b>Decreto legge 23 maggio 2008, n. 92</b>	
<i>Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica</i>	
Articolo 7-bis	
<u>Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio</u>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>1-bis. Ai fini e con le medesime modalità di cui al comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni</b></p>

<b>Decreto legge 23 maggio 2008, n. 92</b>	
<i>Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica</i>	
Articolo 7-bis	
<u>Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio</u>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>di emergenza criminale, un piu' efficace controllo del territorio e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente di 500 militari delle Forze armate.</b>
<p>2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.</p>	<p>2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma 1 e <b>1-bis</b> è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.</p>
<p>3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>



<b>Decreto legge 23 maggio 2008, n. 92</b>	
<i>Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica</i>	
Articolo 7-bis	
<u>Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio</u>	
Testo vigente	Testo modificato
uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.	
<p>4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennità onnicomprensiva determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento</p>	<p>4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto di cui di cui <b>ai commi 1, 1-bis e 2</b>, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennità onnicomprensiva determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e a 8 milioni di euro per</p>

<p><b>Decreto legge 23 maggio 2008, n. 92</b></p> <p><i>Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica</i></p>	
<p>Articolo 7-bis</p> <p><u>Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio</u></p>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.</p>	<p>l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.</p>
<p>5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>



## Ultimi dossier del Servizio Studi

38	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 999 "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi"
39	Dossier	Materiali sui temi attuali di politica estera
40	Documentazione di base	La scuola italiana in alcune rilevazioni internazionali
41	Dossier	Sintesi e tematiche economiche e sociali estratte dal Rapporto annuale Istat e dalla Relazione annuale della Banca d'Italia per l'anno 2007
42	Dossier	La tassazione del reddito familiare
43	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1018 "Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario"
44	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 339 "Nuove norme concernenti i veicoli di interesse storico e collezionistico"
45	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1038 "Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia"
46	Schede di lettura	A.G. n. 22 "Norme modificative ed abrogative del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia valutaria e di controlli sul denaro contante in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005"
47	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. <u>10</u> , 51, 136, 285, 483 e 800, in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari
48	Documentazione di base	Ruolo dell'OCSE/DAC nella cooperazione allo sviluppo

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Per gli utenti intranet del Senato è altresì disponibile il formato word seguendo il percorso "dossier di documentazione - Servizio Studi - Amarcord".